



CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL VENETO

La Segreteria

Trasmissione tramite Con.Te.

Al Presidente del Consiglio
Comunale

Al Sindaco

del Comune di

TERRAZZO (VR)

All'Organo di revisione economico-
finanziaria

del Comune di

TERRAZZO (VR)

Oggetto: trasmissione delibera n. 127/2020/PRSE del 15 settembre 2020

Secondo quanto stabilito nel dispositivo, si trasmette ai soggetti in indirizzo la delibera n. 127/2020/PRSE, adottata dalla Sezione regionale di controllo per il Veneto in data 15 settembre 2020.

Distinti saluti.

Il Direttore della Segreteria

Dott.ssa Letizia Rossini

LETIZIA ROSSINI
CORTE DEI
CONTI/80218670588
29.09.2020 12:52:46
UTC



CORTE DEI CONTI



REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL VENETO

Nell'adunanza del 15 settembre 2020

composta dai magistrati:

Salvatore PILATO	Presidente
Elena BRANDOLINI	Consigliere
Amedeo BIANCHI	Consigliere
Giovanni DALLA PRIA	Referendario
Fedor MELATTI	Referendario
Daniela D'AMARO	Referendario
Chiara BASSOLINO	Referendario - relatore

VISTI gli artt. 81, 97, 100, 117 e 119 della Costituzione;

VISTO il Testo Unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con il regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

VISTO il Regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti con il quale è stata istituita in ogni Regione ad autonomia ordinaria una Sezione regionale di Controllo, deliberato dalle Sezioni Riunite in data 16 giugno 2000, modificato con le deliberazioni delle Sezioni Riunite n. 2 del 3 luglio 2003 e n. 1 del 17 dicembre 2004 e, da ultimo, con deliberazione del Consiglio di Presidenza n. 229, del 19 giugno 2008;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali (TUEL);

VISTA la legge 5 giugno 2003 n. 131;

VISTA la legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, commi 166 e seguenti;

VISTA la legge 31 dicembre 2009, n.196;

VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;

VISTO l'art. 148-bis, comma 3, del TUEL, così come introdotto dalla lettera e), del comma 1 dell'art. 3, decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla legge 213 del 7 dicembre 2012;

VISTE le Linee-guida per la redazione delle relazioni inerenti al Bilancio di previsione 2017/19, approvate dalla Sezione delle autonomie con Deliberazione n. 14/SEZAUT/2017/INPR;

VISTE le Linee-guida per la redazione delle relazioni inerenti al Rendiconto dell'esercizio 2017, approvate dalla Sezione delle autonomie con Deliberazione n. 16/SEZAUT/2018/INPR;

VISTE le Linee-guida per la redazione delle relazioni inerenti al Bilancio di previsione 2018/20, approvate dalla Sezione delle autonomie con Deliberazione n. 8/SEZAUT/2018/INPR;

VISTE le Linee-guida per la redazione delle relazioni inerenti al Rendiconto dell'esercizio 2018, approvate dalla Sezione delle autonomie con deliberazione n. 12/SEZAUT/2019/INPR;

VISTA la deliberazione 21/2020/INPR con la quale la Sezione ha approvato il programma di lavoro per l'anno 2020;

VISTA l'ordinanza presidenziale 50/2019/INPR con la quale sono stati approvati i criteri di selezione degli enti da assoggettare al controllo;

VISTA l'ordinanza del Presidente 44/2020 di convocazione della Sezione per l'odierna seduta;

UDITO il Magistrato relatore, Referendario Chiara Bassolino;

FATTO

1. La Sezione, nell'ambito delle attività di controllo per l'anno 2020, ha esaminato la documentazione relativa al Comune di Terrazzo (VR) e, in particolare:

- questionari sul rendiconto relativo all'esercizio 2017, sul bilancio di previsione 2018/20 e sul rendiconto relativo all'esercizio 2018, di cui alle relative deliberazioni della Sezione delle Autonomie riportate in premessa;
- relazioni dell'Organo di revisione relativi ai rendiconti, di cui al comma 166 dell'art. 1 della legge 266/2005;
- certificazioni del saldo di finanza pubblica per gli esercizi 2017 e 2018;
- schemi di bilancio presenti nella Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche.

Dall'esame della predetta documentazione, emerge la situazione contabile-finanziaria compendiata dalle seguenti tabelle:

EQUILIBRI DI BILANCIO

La costruzione degli equilibri nei bilanci di previsione 2017/2019 e 2018/2020 rispetta quanto stabilito dal D.Lgs. 118/2011, sia a preventivo che a consuntivo.

	Rendiconto 2017	Rendiconto 2018
Equilibrio di parte corrente	73.649,48	134.744,57
Equilibrio di parte capitale	25.196,49	5.363,24
Saldo delle partite finanziarie	----	---
Equilibrio finale	98.845,97	140.107,81

Il risultato della gestione di competenza esprime una situazione di equilibrio.

Si precisa che l'avanzo è stato applicato nei limiti dell'avanzo determinato nell'esercizio precedente e della sua composizione.

L'ente rispetta il saldo-obiettivo di finanza pubblica per entrambi gli esercizi, sia in sede previsionale che a rendiconto.

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

	Rendiconto 2017	Rendiconto 2018
Fondo cassa	205.436,22	161.186,27
Residui attivi	385.828,65	566.601,97
Residui passivi	401.315,93	472.576,17
FPV	7.963,93	3.968,08
Risultato di amministrazione	181.985,01	251.243,99
Totale accantonamenti	41.611,58	197.747,89
<i>Di cui: FCDE</i>	<i>39.267,17</i>	<i>192.252,75</i>
Totale parte vincolata	2.352,00	17.726,56
Totale parte destinata agli investimenti	15.442,92	18.591,64
Totale parte libera	122.578,51	17.177,90

CAPACITA' DI RISCOSSIONE

La capacità di riscossione dell'Ente si manifesta con particolare riferimento ai seguenti dati:

	Rendiconto 2017 Accertamenti (a)	Rendiconto 2017 Riscossioni (b)	% (b/a)	Rendiconto 2018 Accertamenti (c)	Rendiconto 2018 Riscossioni (d)	% (d/c)
Tit.1 residui (iniziali + riaccertati)	281.624,37	139.417,30	49,50	274.723,41	57.957,30	21,10%
Tit.1 competenza	1.270.787,30	1.138.300,79	89,6%	1.081.888,20	961.095,68	88,8%
Tit.3 residui (iniziali + riaccertati)	25.543,71	17.313,18	67,78	24.700,69	24.700,69	100,00
Tit.3 competenza	155.409,85	138.939,69	89,4%	138.016,53	113.224,75	82,0%

SITUAZIONE DI CASSA

	Rendiconto 2017	Rendiconto 2018
Fondo cassa finale	205.436,22	161.186,27
Anticipazione di tesoreria	171.231,77	-----
Cassa vincolata	----	----
Tempestività dei pagamenti	11,95	21,37

L'Organo di revisione dichiara la corrispondenza tra le scritture dell'Ente e quelle del Tesoriere.

Non vi sono quote di anticipazioni non restituite.

INDEBITAMENTO

	2017	2018
Debito complessivo a fine anno	1.811.051,76	1.818.513,65

Si osserva inoltre con particolare riferimento a quanto dichiarato dall'Organo di revisione che per gli esercizi 2017 e 2018:

- nelle domande preliminari del questionario non sono segnalati elementi di criticità;
- la trasmissione dei dati alla banca dati BDAP è avvenuta nei termini;
- i rendiconti sono stati approvati nei termini;
- l'indebitamento rispetta i parametri sanciti dagli articoli 203, 204 e 207 del TUEL;

tuttavia si rileva lo sfioramento del parametro p4 “*Sostenibilità debiti finanziari*” nel 2018;

- non vi sono passività potenziali non coperte da apposito accantonamento di avanzo;
- non sono segnalati debiti fuori bilancio in attesa di riconoscimento;
- la spesa per il personale rispetta i vincoli sanciti dalla normativa vigente; non vengono segnalate criticità in ordine alla contrattazione integrativa;
- la contabilizzazione dei servizi per conto terzi rispetta il principio contabile;
- l'Ente ha adottato la contabilità economico-patrimoniale;
- l'Organo di revisione segnala nel Questionario che il sistema informativo non consente di rilevare i rapporti finanziari, economici e patrimoniali tra l'Ente e le sue società partecipate.

2. Con riferimento ai precedenti esercizi, il Comune di Terrazzo era stato destinatario:

- con riferimento al rendiconto 2015, della deliberazione n. 220/2018/PRSE con la quale era stata accertata l'alterazione sostanziale del risultato di amministrazione e pertanto e per l'effetto una inesatta rappresentazione della realtà contabile strumentale a una elusione dei vincoli afferenti l'equilibrio di bilancio presidiati dall'art. 81 Cost. nonché rilevata in particolare la inesatta e insufficiente quantificazione del Fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE), una bassa percentuale di riscossione a competenza delle entrate derivanti dall'attività di contrasto all'evasione tributaria, il ricorso all'anticipazione di tesoreria e applicazione di parte dell'avanzo di amministrazione non vincolato antecedentemente alla restituzione dell'anticipazione di tesoreria, il mancato rispetto del parametro di deficitarietà n. 7 del D.M. 18/02/2013;

- con riferimento al rendiconto 2016, della deliberazione n. 76/2019/PRSP con la quale era stato rilevato lo sfioramento del parametro deficitarietà n. 7 del D.M. 18/02/2013, l'insufficiente quantificazione del Fondo crediti di dubbia esigibilità, la mancata quantificazione del Fondo Pluriennale Vincolato di parte capitale che al 31/12/2016 risultava essere pari a € 0, la mancata costituzione del fondo contenziosi.

3. In relazione agli elementi di potenziale criticità il magistrato istruttore ha esperito apposita istruttoria chiedendo al Comune, con nota prot. n. 2319 del 30/4/2020, chiarimenti in merito a:

- alimentazione del Fondo Pluriennale Vincolato pari a zero in entrambi gli esercizi;
- assenza fondo contenzioso e assenza fondo rischi per potenziali passività in entrambi gli esercizi;
- congruità del Fondo crediti di dubbia esigibilità;
- superamento della soglia stabilita dal parametro obiettivo P4 “*Sostenibilità debiti finanziari*”;
- indici di tempestività dei pagamenti;

- vincoli e destinazioni a spesa di investimento del risultato di amministrazione 2018;
- indebitamento;
- gestione dei residui attivi e passivi;
- governance esercitata sugli Organismi partecipati;
- conto economico e Stato Patrimoniale;
- efficienza dell'attività di contrasto all'evasione tributaria;

Il Sindaco e il Revisore dei conti - tramite applicativo Con.Te - hanno prodotto le proprie osservazioni con nota prot. n. 2643 del 29/5/2020 che, tuttavia, hanno consentito solo in parte di superare i rilievi formulati nella richiesta istruttoria. La Sezione, dunque, tenendo in debita considerazione quanto rappresentato e precisato dal Comune di Terrazzo, richiama l'attenzione sulle criticità riscontrate e sulle conseguenziali osservazioni e raccomandazioni di seguito rappresentate.

DIRITTO

L'art. 7, comma 7, della legge 5 giugno 2003, n. 131, contenente *“Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3”* ha introdotto nell'ordinamento una forma di controllo cd. *“collaborativo”* da parte della Corte dei conti nei confronti di Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni, volta alla verifica della presenza di irregolarità finanziarie e, conseguentemente, a stimolare processi auto-correttivi da parte delle Amministrazioni controllate.

Successivamente, la legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006) ha previsto per gli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali l'obbligo di trasmissione alle competenti sezioni regionali di controllo della Corte dei conti di relazioni sul bilancio di previsione dell'esercizio di competenza e sul rendiconto dell'esercizio medesimo (redatte sulla base di criteri e linee guida definiti dalla Corte dei conti) che diano conto del rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilità interno - oggi superato dalla nuova regola contabile dell'equilibrio di cui alla legge 24 dicembre 2012, n. 243 e s.m.i. - e dell'osservanza del vincolo previsto in materia di indebitamento dall'articolo 119, ultimo comma, della Costituzione, e di ogni grave irregolarità contabile e finanziaria in ordine alle quali l'amministrazione non abbia adottato le misure correttive segnalate dall'organo di revisione.

Quanto alla portata delle suddette disposizioni, la Corte costituzionale ha evidenziato che tale controllo, di natura collaborativa, *“è ascrivibile alla categoria del riesame di legalità e regolarità”* ed ha *“la caratteristica, in una prospettiva ... dinamica, di finalizzare il confronto tra fattispecie e parametro normativo alla adozione di effettive misure correttive”* (sentenza n. 179/2007).

Con il decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, è stato introdotto nell'ambito del decreto legislativo n. 267/2000 l'art. 148-bis che specifica ed innova i controlli da parte delle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti.

In primo luogo, infatti, viene, da un lato, esplicitata la finalità del controllo già previsto dalla legge 266/2005 (volto, dunque, a verificare il *“rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilità interno, dell'osservanza del vincolo previsto in materia di indebitamento dall'articolo 119, sesto comma, della Costituzione, della sostenibilità dell'indebitamento, dell'assenza di irregolarità suscettibili di pregiudicare, anche in prospettiva, gli equilibri economico-finanziari degli enti”*) e, dall'altro, ne viene ulteriormente definito l'ambito (precisando che *“Ai fini di tale verifica, le Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti accertano altresì che i rendiconti degli enti locali tengano conto anche delle partecipazioni in società controllate e alle quali è affidata la gestione di servizi pubblici per la collettività locale e di servizi strumentali all'ente”*).

In secondo luogo, viene previsto che nell'ambito delle suddette verifiche *“l'accertamento, da parte delle competenti sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, di squilibri economico-finanziari, della mancata copertura di spese, della violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria, o del mancato rispetto degli obiettivi posti con il patto di stabilità interno [oggi superato dalla nuova regola contabile dell'equilibrio di cui alla legge 24 dicembre 2012, n. 243 e s.m.i.] comporta per gli enti interessati l'obbligo di adottare, entro sessanta giorni dalla comunicazione del deposito della pronuncia di accertamento, i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio. Tali provvedimenti sono trasmessi alle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti che li verificano nel termine di trenta giorni dal ricevimento. Qualora l'ente non provveda alla trasmissione dei suddetti provvedimenti o la verifica delle sezioni regionali di controllo dia esito negativo, è preclusa l'attuazione dei programmi di spesa per i quali è stata accertata la mancata copertura o l'insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria”*.

Come precisato dalla Corte costituzionale, con la riforma in parola si è inteso attribuire ai controlli delle sezioni regionali della Corte dei conti carattere cogente nei confronti dei destinatari al fine di prevenire e contrastare *“gestioni contabili non corrette, suscettibili di alterare l'equilibrio del bilancio (art. 81 Cost.) e di riverberare tali disfunzioni sul conto consolidato delle pubbliche amministrazioni, vanificando conseguentemente la funzione di coordinamento dello Stato finalizzata al rispetto degli obblighi comunitari”* (sentenza n. 40/2014).

Sulla base del quadro normativo sopra descritto - tutt'oggi vigente e nel quale, dunque, permane ancora la natura collaborativa unitamente al più recente carattere cogente - il controllo finanziario sugli enti locali può condurre a differenti esiti: ove vengano riscontrate irregolarità contabili di minor gravità, soprattutto ove accompagnate da sintomi di criticità o di difficoltà gestionali, le stesse vengono segnalate dalle sezioni regionali affinché i destinatari possano responsabilmente assumere misure auto-correttive volte ad evitare l'insorgenza di situazioni di deficitarietà o squilibrio; qualora, invece, vengano accertate irregolarità capaci di compromettere la stabilità finanziaria dell'ente soggetto a controllo, esso può condurre ai descritti esiti cogenti, al fine di preservare le risorse pubbliche la cui gestione è demandata all'ente assoggettato a controllo.

Occorre, inoltre, richiamare le linee guida della Sezione delle Autonomie (linee-guida per la redazione delle relazioni inerenti al Rendiconto dell'esercizio 2017, approvate dalla

Sezione delle autonomie con Deliberazione n. 16/SEZAUT/2018/INPR e linee-guida per la redazione delle relazioni inerenti al Rendiconto dell'esercizio 2018, approvate dalla Sezione delle autonomie con deliberazione n. 12/SEZAUT/2019/INPR) ove si è sottolineata l'opportunità di proseguire nel monitoraggio degli istituti più rilevanti del sistema armonizzato, focalizzando l'attenzione su specifici profili gestionali indicativi della capacità di perseguire quella effettiva stabilità di medio-lungo termine. Pertanto, in continuità con il percorso già intrapreso per il passato, ed in conformità alla ormai consolidata giurisprudenza della Corte costituzionale, anche per gli esercizi in esame il questionario ha privilegiato l'analisi degli aspetti principali della gestione, ossia: gestione finanziaria, risultato di amministrazione, indebitamento.

Si evidenzia, infine, che l'esame della Corte è limitato ai profili di criticità ed irregolarità segnalati nella pronuncia, sicché l'assenza di uno specifico rilievo su altri profili non può essere considerata quale implicita valutazione positiva.

Per quanto sopra esposto, all'esito dell'istruttoria svolta sul Comune di Terrazzo si rilevano i seguenti profili.

Mancata quantificazione del fondo pluriennale vincolato (FPV) di parte capitale

Come anticipato nella parte in fatto, la Sezione nell'ambito dei controlli relativi al ciclo di bilancio 2016, con deliberazione 76/2019/PRSP aveva rilevato la mancata quantificazione del FPV di parte capitale (al 31/12/2016 risultante pari a zero) che, unitamente all'aumento dei residui attivi del titolo IV e passivi del titolo II (provenienti dalla gestione di competenza), facevano emergere un potenziale mancato rispetto dei principi alla base dell'armonizzazione. A seguito di approfondimento istruttorio, il Comune era stato richiamato all'osservanza dei principi in tema di armonizzazione contabile.

Dall'esame della documentazione contabile è emerso che anche in relazione agli esercizi 2017 e 2018 il FPV è pari a zero.

Il Comune, chiamato a fornire chiarimenti in merito, ha dichiarato che: *“a seguito del trasferimento della funzione fondamentale di Pianificazione Urbanistica e Lavori Pubblici all'Unione di Comuni, l'Unione - attraverso i responsabili delle proprie strutture organizzative, era deputata alla gestione della funzione, alla gestione dei fondi e dei servizi connessi. Erano i Responsabili dell'Unione autorizzati ad impegnare le spese sui bilanci dei comuni i quali dovevano assolvere alla funzione di garantire l'adempimento delle obbligazioni, del perfezionamento dell'iter del procedimento amministrativo, della gestione degli impegni e delle imputazioni di spesa, garantendo corretti cronoprogrammi necessari e propedeutici per la formazione e la corretta costruzione dell'FPV nei bilanci dei rispettivi comuni. I Responsabili dei Lavori Pubblici dell'Unione, si sarebbero dovuti avvalere della collaborazione del Responsabile dell'Ufficio del Comune di Terrazzo il quale, purtroppo, a partire dai primi mesi del 2017 è risultato assente per motivi personali giustificati. Lo stesso non è più rientrato in servizio, lasciando scoperto l'ufficio per parecchi mesi, anche del 2018. La gestione dell'Unione è stata quindi particolarmente difficile, a discapito anche della qualità delle rilevazioni contabili. Si segnala comunque che per il 2017, le prestazioni completate nel 2016 sono state pagate quasi completamente a gennaio 2017 a Residui Passivi. Dal 2019 la funzione "Lavori*

Pubblici" è tornata in gestione completamente al Comune di Terrazzo; a consuntivo 2018, in considerazione dei cronoprogrammi della spesa in conto capitale e della realizzazione degli interventi, è stata approvata dal comune una variazione di esigibilità dell'importo di € 395.470,87 con creazione di FPV in conto capitale di € 26.569,40 (in base ai principi contabili, non è necessaria la costituzione del fondo pluriennale vincolato nel caso in cui la reimputazione riguardi, contestualmente, entrate e spese correlate, provvedendo al riaccertamento contestuale dei correlati accertamenti, senza costituire o incrementare il F.P.V)”.

L'articolata risposta del Comune, non del tutto perspicua e che si fonda, quantomeno in parte, su argomentazioni fattuali-organizzative e non giuridiche, non consente di fugare ogni dubbio in merito alla compatibilità della mancata costituzione del FPV in parte capitale per gli esercizi 2017 e 2018 con i principi e le regole contabili.

Occorre dare atto che la Sezione ha autonomamente verificato sulla base dei dati rinvenibili nella BDAP per l'esercizio 2019 (anche se non oggetto della presente attività di controllo e, dunque, riservandosi in futuro ogni valutazione in proposito) che nel relativo rendiconto il FPV di parte capitale è stato quantificato in € 26.569,40. Presumibilmente con il chiarimento fornito il Comune intendeva, dunque, precisare che il FPV è stato costituito (solo) a partire da tale esercizio; ciò, tuttavia, evidentemente non assume rilievo con riferimento agli esercizi precedenti oggetto della presente attività di controllo.

Inoltre, dall'analisi dei dati rinvenibili nella BDAP per l'esercizio 2018 si è nuovamente riscontrato un incremento dei residui passivi derivante dal titolo II che, così come già rilevato con la deliberazione 76/2019/PRSP per l'esercizio 2016, fa emergere un potenziale mancato rispetto dei principi alla base dell'armonizzazione.

Alla luce di quanto sin qui esposto, si ritiene, dunque, che con riferimento agli esercizi 2017 e 2018 la criticità relativa ad una non corretta quantificazione del FPV di parte capitale, già rilevata con riferimento all'esercizio 2016, non può dirsi superata.

Si ritiene quindi utile ribadire che il principio contabile n. 5.4 di cui all'All. 4.2 al D.Lgs. 118/2011 dispone che il FPV è un saldo finanziario che garantisce la copertura di spese imputate agli esercizi successivi a quello in corso, che nasce dall'esigenza di applicare il principio della competenza finanziaria e rendere evidente la distanza temporale intercorrente tra l'acquisizione dei finanziamenti e l'effettivo impiego di tali risorse. Il medesimo principio contabile precisa altresì che il principio della competenza potenziata prevede che il FPV sia uno strumento di rappresentazione della programmazione e previsione delle spese pubbliche territoriali, sia correnti sia di investimento, che evidenzii con trasparenza e attendibilità il procedimento di impiego delle risorse acquisite dall'ente che richiedono un periodo di tempo ultrannuale per il loro effettivo impiego ed utilizzo per le finalità programmate e previste.

L'efficacia della c.d. contabilità armonizzata introdotta dal D.Lgs. 118/2011 presuppone, dunque, oltre che una corretta rappresentazione dei residui attivi e passivi secondo le regole della competenza finanziaria potenziata, anche la puntuale e veritiera stima del FPV (nonché del FCDE) che incide sulla quantificazione e sulla rappresentazione del risultato di amministrazione.

La Sezione, quindi, richiama e raccomanda ad un'attenta e conforme applicazione dei principi recati dall'armonizzazione contabile in materia di spese in conto capitale, riservandosi di effettuare ulteriori e puntuali verifiche nell'ambito dei controlli relativi ai successivi cicli di bilancio anche sotto il profilo dell'adeguata quantificazione del FPV.

Mancata costituzione del fondo contenziosi

Il mancato accantonamento a Fondo rischi contenzioso ha costituito criticità segnalata dalla Sezione già con deliberazione 76/2019/PRSP.

Dall'analisi degli schemi BDAP è emerso che per l'esercizio 2017 il fondo contenzioso era parimenti pari a zero.

Il Comune, chiamato a fornire chiarimenti in merito alla mancata costituzione di tale fondo e all'assenza di fondo rischi per potenziali passività, ha dichiarato che per quanto concerne l'esercizio 2017, pur essendo *“stata stanziata una somma nel bilancio di Previsione a titolo di fondo rischi”*, non era seguito l'accantonamento nel consuntivo non essendoci *“i presupposti per la creazione del vincolo”* e che a partire dall'esercizio 2018 è *“invece sempre stato accantonato un fondo contenzioso e rischi nell'avanzo di amministrazione”*.

La Sezione, prendendo atto del chiarimento del Comune e positivamente dell'istituzione a partire dal 2018 del fondo contenziosi, ritiene comunque necessario richiamare ancora una volta l'attenzione dell'Ente sull'esigenza sottesa alla istituzione del predetto fondo.

È noto infatti che una delle cause del rischio di squilibri strutturali del bilancio è rappresentata da sentenze che determinano per l'ente l'insorgere di oneri che il bilancio non riesce ad affrontare con risorse disponibili nell'anno o nel triennio di riferimento del bilancio (art. 193 TUEL).

Il D.Lgs. 23/6/2011, n. 118, Allegato 4/2, punto 5.2 lettera h) ha previsto, quindi, che *“nel caso in cui l'ente, a seguito di contenzioso in cui ha significative probabilità di soccombere, o di sentenza non definitiva e non esecutiva, sia condannato al pagamento di spese, in attesa degli esiti del giudizio, si è in presenza di una obbligazione passiva condizionata al verificarsi di un evento (l'esito del giudizio o del ricorso), con riferimento al quale non è possibile impegnare alcuna spesa. In tale situazione l'ente è tenuto ad accantonare le risorse necessarie per il pagamento degli oneri previsti dalla sentenza, stanziando nell'esercizio le relative spese che, a fine esercizio, incrementeranno il risultato di amministrazione che dovrà essere vincolato alla copertura delle eventuali spese derivanti dalla sentenza definitiva. A tal fine si ritiene necessaria la costituzione di un apposito fondo rischi. Nel caso in cui il contenzioso nasce con riferimento ad una obbligazione già sorta, per la quale è già stato assunto l'impegno, si conserva l'impegno e non si effettua l'accantonamento per la parte già impegnata. L'accantonamento riguarda il rischio di maggiori spese legate a contenzioso[.] Gli stanziamenti riguardanti il fondo rischi spese legali [.] sono destinati ad essere incrementati in occasione dell'approvazione del bilancio di previsione successivo, per tenere conto del nuovo contenzioso formatosi alla data dell'approvazione del bilancio”*.

A tal proposito, la Sezione delle Autonomie con deliberazione n. 14/2017/Inpr contenente *“Linee di indirizzo per la relazione dei revisori dei conti dei comuni, delle città*

metropolitane e delle province sui bilanci di previsione 2017-2019 per l'attuazione dell'art. 1 comma 166 e seguenti della legge 23 dicembre 2005 n. 266", volte a fornire agli enti utili indicazioni di principio e operative su alcuni profili di particolare rilevanza per la corretta programmazione e gestione del bilancio di previsione 2017-2019, ha, dunque, sottolineato: "particolare attenzione deve essere riservata alla quantificazione degli altri accantonamenti a fondi, ad iniziare dal Fondo contenzioso, legato a rischi di soccombenza su procedure giudiziarie in corso. Risulta essenziale procedere ad una costante ricognizione e all'aggiornamento del contenzioso formatosi per attestare la congruità degli accantonamenti, che deve essere verificata dall'Organo di revisione. Anche in questo caso, la somma accantonata non darà luogo ad alcun impegno di spesa e confluirà nel risultato di amministrazione per la copertura delle eventuali spese derivanti da sentenza definitiva, a tutela degli equilibri di competenza nell'anno in cui si verificherà l'eventuale soccombenza".

Quantificazione del Fondo crediti dubbia esigibilità (FCDE)

Come già segnalato, la veridicità dell'avanzo di amministrazione si verifica in relazione ad una corretta quantificazione dei fondi. Tra questi il FCDE costituisce uno dei pilastri della c.d. contabilità armonizzata introdotta dal D.Lgs. 118/2011.

Nell'ambito dei controlli sul ciclo di bilancio 2016 era stata rilevata la insufficiente quantificazione del FCDE.

Dall'analisi dei dati rinvenibili in BDAP e dei Questionari è emerso che nel 2017 il FCDE è pari a € 39.267,17 e nel 2018 pari a € 192.252,75. Con riferimento all'esercizio 2017 l'Organo di revisione ha dichiarato nel Questionario (punto 5.1) di non aver fatto ricorso al cd. criterio semplificato; in relazione all'esercizio 2018, nel Questionario l'Organo di revisione ha dichiarato di aver verificato la regolarità del calcolo del FCDE e il rispetto della percentuale minima di accantonamento.

A seguito di richiesta di chiarimenti in merito alla congruità del fondo accantonato al 31/12/2018, al metodo utilizzato per il calcolo e alla mancata compilazione del prospetto 2.2 della sezione III del Questionario 2018, il Comune, con nota del 29/5/2020, ha comunicato di aver provveduto alla compilazione del predetto prospetto nonché *"di aver utilizzato per il calcolo ... il metodo A"*, allegando due prospetti di accantonamento del FCDE al conto di bilancio 2017 e 2018.

In proposito si rileva che, in merito all'esercizio 2018, si prende atto di quanto dichiarato dall'Organo di revisione in merito alla regolarità del calcolo e al rispetto della percentuale minima di accantonamento.

Quanto all'esercizio 2017, la Sezione ritiene necessario evidenziare che:

- con riferimento all'esercizio 2017 l'incidenza tra il FCDE e i residui attivi Titolo 1 e 3, pari al 13,12%, appare bassa;
- tra l'esercizio 2017 e l'esercizio 2018 vi è un notevole incremento del FCDE che passa da € 39.267,17 a € 192.252,75 e in proposito il Comune non fornisce spiegazioni in merito alle ragioni per le quali nel 2017 il FCDE fosse così esiguo e nel 2018 si sia invece ritenuto necessario incrementarlo in tale misura.

A tale proposito, il Collegio deve allora nuovamente rammentare, come già segnalato in numerose deliberazioni della Sezione, che gli scostamenti dai principi del D.Lgs. n. 118/2011 in tema di armonizzazione dei conti pubblici non costituiscono solamente un vizio formale dell'esposizione contabile, ma risultano strumentali ad una manovra elusiva della salvaguardia degli equilibri del bilancio presidiati dall'art. 81 della Costituzione, che consiste essenzialmente nel programmare una spesa superiore a quella consentita dalle risorse disponibili nell'esercizio finanziario (Corte costituzionale, sentenza n. 279/2016).

Ciò è tanto più vero nel caso di (mancata istituzione o) insufficiente capienza del FCDE, che ha la funzione di precludere l'impiego di risorse di incerta acquisizione ed è un fondo rettificativo, in diminuzione di una posta di entrata, finalizzato a correggere il valore nominale dei crediti dell'ente in relazione alla parte di essi che si prevede di non incassare in corso di esercizio. Per questo motivo, in parte entrata si iscrive il credito al valore nominale (punto 3.3 dell'allegato 4/2 del d.lgs. n. 118 del 2011), mentre tra le passività si inserisce l'importo di prevedibile svalutazione (art. 46 «Fondo crediti di dubbia esigibilità», del D.Lgs. n. 118/2011 e punto 3.3 dell'Allegato 4/2 del medesimo decreto), il quale viene accantonato proprio al fine di evitare un risultato di amministrazione negativo a seguito delle eventuali minusvalenze derivanti dalla riscossione dei crediti soltanto parziale. Il punto 9.2 dell'allegato 4/2 prevede che *“Le quote accantonate del risultato di amministrazione sono utilizzabili solo a seguito del verificarsi dei rischi per i quali sono stati accantonati. [...] L'utilizzo della quota accantonata per i crediti di dubbia esigibilità è effettuato a seguito della cancellazione dei crediti dal conto del bilancio, riducendo di pari importo il risultato di amministrazione”*.

Violazione del parametro obiettivo n. 4

Come indicato nella parte in fatto, sia con riferimento all'esercizio 2015 sia all'esercizio 2016, rispettivamente con deliberazione n. 220/2018/PRSE e con deliberazione n. 76/2019/PRSP, era stato rilevato lo sfioramento del parametro deficiarietà n. 7 (debiti di finanziamento) del D.M. 18/02/2013.

Nell'ambito dell'attività istruttoria è emerso che con riferimento al rendiconto 2018 risulta superata la soglia stabilita dal (nuovo) parametro obiettivo n. 4 (sostenibilità debiti finanziari) di cui al Decreto del Ministro dell'Interno di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze del 28 dicembre 2018 (per il Comune di Terrazzo pari al 17,55%, a fronte di un valore soglia del 16%).

Il Comune, invitato a fornire chiarimenti, ha confermato lo sfioramento del parametro precisando che *“essendo l'Ente sprovvisto di entrate proprie da investire in conto capitale, si è ricorsi all'assunzione di mutui per il finanziamento delle opere pubbliche, rispettando in ogni caso il limite di indebitamento previsto dall'art. 204 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.”*.

L'acclarato sfioramento del parametro in esame, come già evidenziato da questa Sezione nelle precedenti deliberazioni, pur nel pieno rispetto di quanto stabilito dall'art. 204 TUEL, potrebbe determinare una sensibile attenuazione della possibilità per l'Ente di far fronte alle proprie obbligazioni. Si ritiene pertanto opportuno segnalare che ogni azione tesa alla limitazione del debito entro limiti fisiologici e al contenimento della relativa

componente di parte corrente, rappresenta un modello di sana gestione finanziaria.

Nel caso di specie, l'Ente locale, pur nella piena autonomia decisionale, non può non tener conto degli obblighi derivanti dall'ordinamento internazionale e nazionale che ha più volte e in ambiti diversi ravvisato la necessità di un generalizzato abbassamento del livello di indebitamento, a garanzia del più generale interesse di proteggere la finanza pubblica e la stabilità dei conti, nazionali e sovranazionali.

La preoccupazione che venga garantita la sostenibilità dell'indebitamento viene affrontata anche nella legge rinforzata 24 dicembre 2012, n. 243 attuativa del nuovo articolo 81 della Costituzione, recante *“Disposizioni per l'attuazione del principio del pareggio di bilancio ai sensi dell'articolo 81, sesto comma della Costituzione”* (art. 81 riformulato dalla Legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1).

Mancanza di cassa vincolata al termine degli esercizi 2017 e 2018

In sede istruttoria è emerso che al termine degli esercizi 2017 e 2018 la cassa vincolata è pari a zero.

La mancanza di cassa vincolata non rappresenta una criticità qualora l'Ente abbia provveduto ad aggiornare correttamente la giacenza di cassa vincolata al termine dell'esercizio, come in effetti risulta da quanto dichiarato nei Questionari (Sezione I, domanda 2.1) ove la risposta fornita è *“SI”*.

In ogni modo il Collegio ritiene opportuno raccomandare il rispetto delle principali previsioni normative attinenti ai vincoli di cassa ed alla loro contabilizzazione ed, in particolare, dell'art 180, comma 3, lettera d), del TUEL in base al quale l'ordinativo d'incasso deve riportare gli eventuali vincoli di destinazione delle entrate derivanti da legge, da trasferimenti o da prestiti, richiamando altresì a tal fine le linee di indirizzo in tema di gestione di cassa delle entrate vincolate e destinate di cui alla deliberazione della Sezione delle Autonomie n. 31/2015/INPR.

Indicatore di tempestività dei pagamenti

Dall'analisi del prospetto *“RND a Indicatori sintetici”* contenuto nel documento *“Piano degli indicatori e dei risultati attesi”* presente in BDAP è emerso che l'indicatore in parola è pari a zero per entrambi gli esercizi in esame; dal sito istituzionale risulta, invece, che tale indicatore è pari a 11,95 nel 2017 (importo annuale dei pagamenti posteriori alla scadenza: € 342.024,07) e a 21,37 nel 2018 (importo annuale dei pagamenti posteriori alla scadenza: € 278.752,95).

Il Comune, invitato a rendere chiarimenti in merito, ha dichiarato che *“Il Comune di Terrazzo non ha pagato interessi di mora su pagamenti posteriori alla scadenza. Come misure adottate ed azioni intraprese, la Responsabile dell'Ufficio Finanziario e il Sindaco hanno emanato delle circolari interne rivolte ai responsabili anche di procedimento, del rispetto dei termini di pagamento delle fatture, per non correre il rischio di penalizzare pesantemente la situazione finanziaria dell'Ente”*.

Prendendo atto della risposta fornita, si ritiene comunque necessario a fronte di indici di pagamento piuttosto elevati sottolineare che il mancato rispetto dei termini di pagamento

comporta per il Comune il dovere di individuare ed attuare misure specifiche finalizzate ad assicurare il tempestivo pagamento dei creditori.

Si richiama pertanto il Comune al puntuale rispetto delle regole in tema di pagamenti, evidenziando che la sostanziale incapacità di valutare nel tempo i propri flussi finanziari, ove persista, come parrebbe evincersi con riferimento al Comune di Terrazzo, non solo espone l'ente alle conseguenze risarcitorie nei confronti dei creditori, ma vieppiù alle specifiche sanzioni stabilite dall'ordinamento, palesando altresì un inammissibile condizionamento della capacità di onorare tempestivamente le proprie obbligazioni e di adempiere ai pagamenti, in contrasto quindi con l'esigenza di garantire sia l'*agere licere*, che il rispetto del "*buon andamento*" dell'azione amministrativa contemplati dall'art. 97 della Costituzione.

Errata determinazione dei vincoli e parte destinata agli investimenti

Dal prospetto "*All. a) Risultato di amministrazione*" contenuto nel documento contabile relativo al rendiconto 2018 presente nella banca dati BDAP risulta che l'ammontare complessivo dei vincoli/destinazioni ad investimenti è stato di € 36.318,20; dalla lettura dei vincoli/destinazioni dal rendiconto 2017 e dalla gestione 2018 emerge, tuttavia, come da tabella di seguito indicata, una potenziale differenza di vincoli per € 788,92 (seppur in presenza di un valore di avanzo disponibile pari a € 17.177,9):

VERIFICA TOTALE PARTE VINCOLATA / DESTINATA	IMPORTO
TOTALE PARTE VINCOLATA / DESTINATA DERIVANTE DAL 2017	17.794,92
UTILIZZO AVANZO VINCOLATO / DESTINATO IN CORSO D'ANNO	0,00
SALDO DI PARTE CAPITALE 2018	5.363,24
EVENTUALE SALDO POSITIVO ECONOMICO-FINANZIARIO 2018	0,00
DIFFERENZIALE RESIDUI ELIMINATI DI PARTE CAPITALE	13.948,96
TOTALE PARTE VINCOLATA / DESTINATA TEORICA	37.107,12
POTENZIALE PERDITA DIVINCOLI	788,92

Come indicato nella parte in fatto, con nota istruttoria, tale rilievo è stato sottoposto al Comune, al quale è stato altresì chiesto di conoscere i vincoli per la parte corrente, in particolare per le somme legate alla mancata sottoscrizione, al 31/12/2018, dell'accordo decentrato integrativo, con precisazione dell'importo (cfr. pag. 10 del questionario sul rendiconto 2018).

Il Comune ha comunicato di "*prendere atto del mero errore di € 788,92 evidenziato nella nota della Corte Conti*" e che "*i vincoli per la parte corrente di € 15.374,56 sono relativi alla mancata sottoscrizione entro il 2018 dell'accordo decentrato integrativo, firmato nel*

2019” precisando che *“questa è stata l'unica volta che il decentrato non è stato chiuso entro l'anno di pertinenza. L'importo relativo a tale somma vincolata derivante dai principi contabili è relativa all'accordo decentrato integrativo anno 2018 di € 15.374,56”*.

La Sezione, pertanto, con riferimento alla composizione del risultato di amministrazione 2018 accerta la perdita di vincoli/destinazioni per € 788,92 che influenzano, a cascata, il risultato degli esercizi successivi.

Inoltre, la Sezione richiama l'attenzione dell'Ente sull'importanza di una corretta quantificazione dei vincoli sia di parte capitale sia di parte corrente, riservandosi eventuali verifiche ed approfondimenti nel controllo dei successivi cicli di bilancio.

Gestione residui

Dall'esame dei dati rinvenibili nella BDAP per l'esercizio 2018, al quadro 2, classificato per titoli è emerso che:

- i residui attivi dei primi tre titoli dell'entrata si incrementano in misura superiore al tasso di riscossione degli stessi;
- come già anticipato nel paragrafo relativo al FPV, i residui passivi del titolo II aumentano.

Nella relazione dell'Organo di revisione non vi è invece evidenza sull'esistenza di posizioni vetuste di parte corrente.

Il Comune, invitato in proposito a fornire chiarimenti, ha dichiarato che *“ad oggi, le posizioni ancora aperte 2018 di entrata corrente sono: - € 555.140,86 relative a ruoli ICI, ruoli TARI e ruoli sanzioni al codice della strada, la cui riscossione è affidata all'Agenzia delle Entrate di Riscossione, che agisce con le ordinarie procedure e tempi di riscossione; - € 15.300,00 relative al rimborso da parte della Provincia di Verona del servizio taglio cigli dell'erba, effettuato dal Comune per conto della Provincia; a fronte di continui solleciti, la Provincia ha assicurato che a breve dovrebbe provvedere all'emissione del mandato di pagamento; - € 16.724,04 relative al rimborso da parte dell'Unione di Comuni per il personale del comune utilizzato dall'Unione. L'Unione è in fase di liquidazione dell'importo.*

RESIDUI PASSIVI 2018: Ad oggi, le posizioni che rimangono ancora aperte sono € 2.427,58 relative al saldo della quota spettante all'Unione di Comuni, ed € 15.395,46 relativo ad importi non dovuti a norma di legge, di utenze dell'energia elettrica della pubblica illuminazione. Sono in corso delle corrispondenze per la definizione della pratica”.

La Sezione prendendo atto della risposta fornita dal Comune e rilevando l'incremento dei residui sopra indicato, ritiene anzitutto necessario evidenziare che, come costantemente affermato anche dalla Corte costituzionale, *“una riscossione ordinata e tempestivamente controllabile delle entrate è elemento indefettibile di una corretta elaborazione e gestione del bilancio, inteso come “bene pubblico” funzionale “alla valorizzazione della democrazia rappresentativa”* (sentenza n. 184/2016).

In secondo luogo, la Sezione non può esimersi dall'evidenziare che il basso grado di riscossione delle entrate in conto residui costituisce altresì una criticità suscettibile di incidere negativamente sulla gestione, ritardando il conseguimento delle risorse necessarie a far fronte alle spese programmate anche sulla base delle entrate delle quali si è prevista la riscossione.

Il mantenimento di residui attivi eventualmente inesigibili nel conto del bilancio incide sull'attendibilità del risultato contabile di amministrazione e sulla formazione dell'avanzo di amministrazione che può risultare sussistente solo sotto il profilo contabile (art. 187 del Tuel). L'improprio mantenimento di poste datate nel tempo incide, infatti, sulla formazione di un avanzo di amministrazione effettivamente esistente, che rappresenta un volume di disponibilità finanziaria che si trasformerà in effettiva disponibilità liquida nel momento in cui saranno riscossi i crediti.

Al fine di garantire gli equilibri della gestione finanziaria, in presenza di residui, risalenti anni indietro nel tempo e di dubbia sussistenza, occorre attivare, dunque, per tempo idonee procedure di ricognizione e verifica delle singole posizioni creditorie.

La Sezione, pertanto, richiama l'attenzione sull'esigenza di operare una rigorosa ed attenta verifica delle voci classificate nei residui, finalizzata a mantenere in bilancio solo quelle per le quali la riscossione possa essere prevista con un ragionevole grado di certezza, così come previsto dal legislatore che ha stabilito che al termine di ciascun esercizio, prima dell'inserimento in bilancio dei residui, l'ente debba procedere ad una specifica operazione di riaccertamento tesa a verificare le posizioni creditorie/debitorie.

Deve trattarsi di un controllo sostanziale e non solo formale; l'ente cioè, non può limitarsi a verificare la ragione, il titolo giuridico, la giustificazione delle singole poste, ma deve accertare l'effettività del credito, attraverso un prudente apprezzamento dell'esistenza dei requisiti essenziali previsti dall'ordinamento. I risultati che tali operazioni sono idonei a comportare vengono riportati, quindi, nel bilancio dell'esercizio successivo dell'ente (*ex multis*, deliberazione SRCVEN/114/2020/PRSE).

La Sezione conclusivamente invita il Comune a vigilare attentamente sulla riscossione dei crediti e sul pagamento dei debiti mantenuti in bilancio (soprattutto in relazione alle disposizioni concernenti la tempestività dei pagamenti), alla luce dei potenziali riflessi di un loro improprio mantenimento sul risultato di amministrazione, sulla salvaguardia degli equilibri di bilancio e sulla stessa attendibilità del rendiconto dell'ente, garantendo altresì la corretta applicazione dei nuovi principi contabili, postulati dall'armonizzazione contabile.

Contrasto all'evasione tributaria

Dall'analisi del Questionario 2018 è emersa una bassa percentuale di riscossione a competenza delle entrate, pari al 16,93%, criticità già accertata con la deliberazione SRCVEN/220/2018.

Il Comune, invitato a fornire chiarimenti, ha dichiarato che *“l'attività di contrasto all'evasione tributaria, si realizza mediante emissione di avvisi di accertamento dell'ICI/IMU che solitamente vengono emessi nel mese di dicembre e, dunque, le eventuali riscossioni avvengono generalmente nel mese di gennaio/febbraio dell'anno*

successivo all'emissione".

Nel prendere atto dei chiarimenti ricevuti dall'Ente, la Sezione deve in ogni caso evidenziare che la bassa percentuale riscontrata rappresenta un forte indice di criticità gestionale. Inoltre, sotto un differente profilo, si richiama l'indefettibile principio generale della indisponibilità dell'obbligazione tributaria, riconducibile ai principi di capacità contributiva (art. 53, comma 1, Cost.) ed imparzialità nell'azione della pubblica amministrazione (art. 97 Cost.), espressione entrambi del più generale principio di eguaglianza nell'ambito dei rapporti tributari. Da tali principi ne discende l'irrinunciabilità della potestà impositiva, con i corollari della non prorogabilità del recupero delle somme a tale titolo dovute e della necessità che l'azione del Comune sia tempestivamente volta ad evitare la prescrizione del credito tributario. Deve, dunque, essere posta in evidenza la sostanziale illiceità di qualsiasi azione od omissione volta non solo a procrastinare l'adempimento degli obblighi tributari - che, in quanto tali, vincolano a doveri ineludibili di solidarietà (art. 23 della Costituzione) e la cui inosservanza determina sperequazioni non accettabili rispetto a chi osserva tempestivamente e scrupolosamente gli obblighi medesimi - ma anche la non solerte gestione della riscossione degli stessi.

Pertanto, si richiama l'attenzione del Comune ad assicurare una maggiore efficienza dell'attività di contrasto all'evasione tributaria, anche sotto il profilo della tempistica della notifica degli avvisi di accertamento.

Gestione degli organismi partecipati

Nei Questionari 2017 e 2018, sez. IV, con riferimento alla domanda (n. 12) se il sistema informativo consente di rilevare i rapporti finanziari, economici e patrimoniali tra l'Ente e le società partecipate, l'Organo di revisione dichiara di "NO".

In proposito, il Comune, invitato a fornire chiarimenti in merito alle modalità di rilevazione dei rapporti finanziari, economici e patrimoniali, nulla ha precisato al riguardo.

La Sezione rileva che l'art. 147-*quater* del TUEL prevede solo per gli enti locali con popolazione superiore ai 15.000 abitanti l'obbligo di istituire un idoneo sistema informativo che consenta di rilevare i rapporti finanziari, economici e patrimoniali tra l'Ente e le società partecipate. Il Comune di Terrazzo, avendo una popolazione inferiore ai 15.000 abitanti, non rientra dunque nell'ambito di applicazione della norma.

La Sezione, tuttavia, ritiene opportuno evidenziare che ciò non esime l'Ente dagli obblighi di controllo legati alla natura pubblica delle risorse utilizzate. Pertanto, si raccomanda un attento monitoraggio delle partecipazioni detenute, funzionali al mantenimento degli equilibri gestionali.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per il Veneto, in base alle risultanze della relazione resa dall'Organo di revisione, esaminato il questionario sul Rendiconto per l'esercizio 2017, sul Bilancio di previsione per gli anni 2018/20 e sul Rendiconto per l'esercizio 2018 del Comune di Terrazzo (VR):

- rileva la mancata quantificazione del FPV di parte capitale che negli esercizi 2017 e 2018 risulta pari a € 0,00 nonché per l'esercizio 2017 una quantificazione del FCDE potenzialmente sottostimata;
- rileva per l'esercizio 2018 lo sfioramento del parametro obiettivo n. 4 (sostenibilità debiti finanziari) di cui al D.M. 28 dicembre 2018;
- rileva che l'indicatore della tempestività dei pagamenti ha assunto il valore di 11,95 e che nel 2018 ha assunto il valore di 21,37;
- accerta con riferimento alla composizione del risultato di amministrazione 2018 la perdita di vincoli/destinazioni per € 788,92;
- rileva nel 2018 una bassa percentuale di riscossione a competenza delle entrate derivanti dall'attività di contrasto all'evasione tributaria;
- rileva per il 2018 un incremento dei residui attivi dei primi tre titoli dell'entrata superiore al tasso di riscossione degli stessi;
- raccomanda all'Ente il rispetto dei principi contabili, nei termini esposti nella parte motivazionale, e un attento monitoraggio delle partecipazioni detenute;
- rammenta l'obbligo di pubblicazione della presente pronuncia ai sensi dell'art. 31 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

Copia della presente pronuncia sarà trasmessa in via telematica, mediante l'applicativo Con.Te., al Presidente del Consiglio Comunale, al Sindaco ed all'Organo di revisione economico-finanziaria del Comune di Terrazzo (VR).

Così deliberato in Venezia, nella Camera di consiglio del 15 settembre 2020.

f.to digitalmente Chiara Bassolino

f.to digitalmente Salvatore Pilato

Depositata in Segreteria il 29 settembre 2020

IL DIRETTORE DI SEGRETERIA

f.to digitalmente Dott.ssa Letizia Rossini